

Scheda informativa DE / FR

Perizie mediche e procedure

Contesto:

Ulteriore sviluppo dell'Al

 Data:
 3 novembre 2021

 Ambito:
 Assicurazione invalidità (Al)

La revisione di legge Ulteriore sviluppo dell'Al entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Con essa l'Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di migliorare ulteriormente il sistema dell'Al, puntando in particolare a rafforzare l'integrazione ed evitare l'insorgenza di un'invalidità. In base alla proposta del Consiglio federale, spese supplementari e risparmi si bilanceranno. La revisione apporta diverse novità per quanto concerne le perizie mediche, che sono spesso necessarie per accertare se una persona abbia o meno diritto a prestazioni dell'Al.

Nell'ottica di un'armonizzazione di tutte le assicurazioni sociali, in futuro i diritti di partecipazione degli assicurati e il ruolo degli organi esecutivi nell'ambito della procedura di accertamento amministrativo (accertamento dei diritti a prestazioni) saranno sanciti a livello di legge, e più precisamente nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Dato che la necessità d'intervento è emersa soprattutto nell'Al, questo tema è stato affrontato nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'Al. I provvedimenti d'accertamento e la relativa procedura nell'ambito delle perizie mediche saranno regolamentati in modo uniforme.

A partire dal 1° gennaio 2022, per l'attribuzione dei mandati peritali, l'assicurazione e l'assicurato dovranno nei limiti del possibile accordarsi sulla scelta del mandatario. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle perizie, i colloqui tra il perito e l'assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti. Per l'Al è previsto specificamente che gli uffici Al tengano un elenco pubblico con indicazioni sui periti da essi incaricati. Anche le perizie bidisciplinari¹. saranno ormai attribuite con il metodo aleatorio (come avviene già per le perizie pluridisciplinari) e soltanto a coppie di periti o a centri peritali abilitati.

Per valutare e garantire la qualità delle perizie, sarà istituita una commissione extraparlamentare indipendente. I suoi compiti e competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. I requisiti per le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti medici saranno definiti in modo uniforme per tutte le assicurazioni sociali.

¹ «Monodisciplinare»: perizia concernente una disciplina medica; «bidisciplinare»: perizia concernente due discipline mediche; «pluridisciplinare»: perizia concernente tre o più discipline mediche.

Procedura

I periti dovranno essere designati di comune accordo

Il Parlamento ha definito a livello di legge le competenze degli assicuratori nella scelta dei provvedimenti d'accertamento necessari e in particolare delle perizie (monodisciplinari, bidisciplinari o pluridisciplinari). In linea di massima, spetta ora agli assicuratori definire concretamente le misure necessarie in questo ambito. Inoltre, il Parlamento ha chiarito anche i termini e le modalità di trattamento delle domande rivolte ai periti nel quadro delle perizie, uniformandoli per tutte le assicurazioni sociali. Nell'ottica di una perizia il più consensuale possibile, sarà disciplinata chiaramente la procedura di conciliazione da seguire in caso di disaccordo sul perito designato. Se l'assicurato lo richiede, le parti dovranno accordarsi, in forma orale o scritta, su una proposta comune. L'esperienza mostra che una perizia fondata su un accordo tra le due parti porta a risultati probatori più solidi, il che accresce anche l'accettazione da parte della persona interessata.

Trasparenza

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'Al sono state decise diverse misure tese ad aumentare la trasparenza nei confronti degli assicurati per quanto concerne sia le perizie che l'attribuzione dei relativi mandati. La procedura per la registrazione su supporto audio dei colloqui tra gli assicurati e i periti sarà disciplinata a livello di ordinanza per tutte le assicurazioni sociali, tenendo conto degli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati.

Per quanto riguarda in particolare il campo d'applicazione dell'Al, gli uffici Al saranno tenuti a pubblicare elenchi con indicazioni relative ai periti da essi incaricati. Gli assicurati disporranno così delle informazioni seguenti: numero delle perizie eseguite e relativi rimborsi, incapacità al lavoro attestate e attendibilità delle perizie nell'ambito di decisioni giudiziarie.

Specificamente per l'Al, per motivi di trasparenza e garanzia della qualità le perizie bidisciplinari non saranno più attribuite direttamente dagli uffici Al ai due periti richiesti, bensì soltanto a coppie di periti o a centri peritali che avranno concluso una convenzione con l'UFAS. Inoltre, come avviene già per le perizie pluridisciplinari, i mandati peritali saranno attribuiti secondo il metodo aleatorio mediante una piattaforma informatica. In questo modo si garantirà che l'attribuzione di mandati per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari avvenga in modo uniforme secondo il metodo aleatorio, senza che gli uffici Al possano influenzare la scelta dei periti.

Garanzia della qualità

I periti che intendono allestire perizie mediche per le assicurazioni sociali dovranno disporre dei requisiti professionali sanciti nell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA). Si tratta delle qualifiche professionali richieste nella disciplina in questione anche per poter esercitare l'attività di medico specialista a titolo indipendente. Si presupporrà dunque un titolo federale di medico specialista. Inoltre, come i medici che esercitano la loro attività sotto la propria responsabilità professionale, anche i periti medici dovranno disporre di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e di un'esperienza clinica di almeno cinque anni. Inoltre, gli specialisti che esercitano una delle cinque discipline mediche maggiormente richieste² dovranno aver concluso un perfezionamento post laurea in medicina peritale e ottenuto il certificato della Swiss Insurance Medicine (SIM). I periti in questione che al momento dell'entrata in vigore della riforma non disporranno ancora di questo certificato, avranno cinque anni per ottenerlo.

Per garantire la qualità delle perizie, con la riforma Ulteriore sviluppo dell'Al saranno create le basi legali per l'istituzione di una commissione extraparlamentare indipendente incaricata di sorvegliare l'abilitazione dei centri peritali, la procedura di allestimento delle perizie e i risultati delle perizie mediche. La commissione sarà costituita da rappresentanti delle varie assicurazioni sociali, del corpo medico, dei periti, del settore scientifico, degli istituti di formazione nell'ambito della medicina assicurativa nonché delle organizzazioni di pazienti e d'aiuto agli invalidi. La sua composizione, i suoi compiti e le sue competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. Concretamente, è previsto che la commissione elabori e introduca prescrizioni e strumenti per la garanzia della qualità (abilitazione dei centri peritali, prescrizioni qualitative per l'allestimento delle perizie, strumenti standardizzati per la

² Medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, neurologia, reumatologia, ortopedia e traumatologia dell'apparato locomotore

valutazione della qualità delle perizie) e ne sorvegli l'applicazione. Inoltre, formulerà e pubblicherà raccomandazioni al riguardo.

Versioni del documento in altre lingue:

Version française : « Expertises et procédures médicales » Deutsche Version: «Medizinische Begutachtungen und Verfahren»

Informazioni utili:

Schede informative su altri temi della riforma Ulteriore sviluppo dell'Al:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/sozialversicherungen/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al): https://www.admin.ch/opc/it/federal-

gazette/2020/4951.pdf

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Settore Comunicazione +41 58 462 77 11 kommunikation@bsv.admin.ch